



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 101 del 02/03/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA, EX ART. 2 D.L. 132/2014 - CONV. IN L. 162/2014,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 11 del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 5 del 30.01.2023; (Nomina della responsabilità del servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistico, servizio cimiteriale e servizi affari generali, segreteria e protocollo e contratti) – Pisoni Monica – dal 01.02.2023 sino a 31.03.2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione esercizio 2023 (oggetto delibera: Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023 – 2025 e Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 – Approvazione);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 03.01.2023 relativa all'assegnazione dei mezzi finanziari provvisori ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2023;

Premesso che con nota ns. prot. 747 del 11/01/2023, l'avv.to Valentina Di Stasio, con studio professionale in Gallarate via Alessandro Volta n. 5, ai sensi degli articoli 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, invitava il Comune di Ferno, nella persona del Sindaco pro



tempore a stipulare una convenzione di negoziazione con la quale le parti assistite dai propri Avvocati, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia;

Vista la relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, depositata agli atti, in cui si evidenziano i fatti e le ragioni sostanziali dell'Ente;

Rilevato che la mancata risposta all'invito entro 30 giorni o il rifiuto potranno essere valutati dal Giudice ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, anche ex art.96 c.p.c;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 25/01/2023 avente come oggetto: Atto di indirizzo per convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2017, convertito in L. n. 162/2014, con la quale si deliberava di procedere alla stipula della convenzione di negoziazione assistita avvalendosi di professionista esperto nel contenzioso amministrativo e civile, come risultante dall'iscrizione nell'albo comunale;

Richiamate le linee guida ANAC n. 12/2018, delibera n. 907 del 24/10/2018, che chiariscono: "l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli artt. 140 e ss. del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi)";

Rilevato che l'incarico di assistenza legale in argomento si riferisce a specifico contenzioso e rientra nella casistica di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016, pertanto contratto escluso a cui si applicano i principi di cui all'art. 4 D.lgs. 50/2016;

Rilevato altresì che ai sensi delle predette linee guida:

rientra nelle best practice per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art 17 del Codice dei contratti la costituzione di elenchi di professionisti mediante procedura aperta e trasparente, cui è stata data visibilità sul sito istituzionale dell'ente;

- l'affidamento diretto è possibile solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre e la valutazione comparativa tra gli operatori qualificati deve tener conto della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
- tra i principi di cui all'art. 4 del D.lgs. 50/2016, quello dell'economicità viene declinato dall'ANAC come obbligo a carico delle amministrazioni, stazioni appaltanti, di accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, con la precisazione che il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione; tuttavia, il richiamo all'economicità implica la necessità di tener conto dell'entità della spesa;

Considerato che non sussistono all'interno dell'Amministrazione, né sono previste nella pianta organica dell'Ente, figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico che richiede specifico titolo abilitativo oltre all'Albo presso l'Ordine degli avvocati;



Premesso che con deliberazione n. 31 del 20 giugno 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la tenuta dell'Albo degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale;

Rilevato che l'ente ha provveduto periodicamente a pubblicare sul proprio sito apposito avviso volto alla formazione di un elenco di avvocati in ordine al conferimento di incarichi legali di difesa e di rappresentanza in giudizio e di specifiche consulenze in preparazione di un giudizio, giusta determinazione n. 392/2018, cui sono seguiti i provvedimenti di approvazione e aggiornamento del suddetto elenco, determinazioni dirigenziali n. 91/2019, n. 59/2020, n. 65/2021 , n.53/2022 e n. 69/2023;

Visto il punto 3.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 12/2018 che prevede che la stazione appaltante debba garantire "l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare";

Considerato l'interesse del Comune di poter utilizzare al meglio le diverse professionalità e specializzazioni offerte dai legali in elenco in relazione ai vari ambiti di competenza comunale;

Rilevato, da una disamina dei curricula e cause patrocinate presentati dai legali iscritti nell'elenco di cui sopra, che l'avv.to Luca Beretta vanta una specifica esperienza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei diversi aspetti ad essa sottesi;

Ritenuto, in considerazione delle motivazioni già indicate, di affidare l'incarico direttamente ex art. 36, co. 2, lett. a) del D. lgs 50/2016;

Visto il preventivo formulato dall'avv.to Luca Beretta, prot. n. 1655 del 25/01/2023, pari ad € 1.848,05 oltre IVA e Cpa 4% per la procedura di negoziazione assistita e di € 2.401,20 oltre IVA e Cpa 4% da aggiungersi in caso di conciliazione, con la precisazione che "laddove l'accordo non dovesse essere raggiunto saranno fatturate solamente le prime due fasi";

Verificato che il compenso preventivato dall'avvocato Luca Beretta rientra nei parametri stabiliti da ultimo con Decreto Ministeriale 8 marzo 2018 n. 37;

Precisato che sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016 e di regolarità contributiva;

Dato atto che per il servizio in parola il Codice Identificativo di Gara è il seguente: ZA039D62E2;

Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al citato legale, né risultano altri incarichi, anche non professionali, che possono interferire con lo svolgimento dell'attività di negoziazione assistita in oggetto;

Ritenuto, alla luce di quanto premesso e considerato, di affidare il servizio di assistenza alla negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 132/2014 all'avv.to Luca Beretta con studio in Busto Arsizio (VA) Via A. Zappellini n. 7;



Ritenuto di impegnare, a favore dell'avv.to Luca Beretta (c.f. BRTLUCU68L09B300U - P.IVA 02301190126) con studio in Busto Arsizio (VA) - via A. Zappellini n. 7 la spesa complessiva di € 5.391,45 (al lordo di spese generali, IVA e CPA 4%), con la precisazione che "laddove l'accordo non dovesse essere raggiunto saranno fatturate solamente le prime due fasi", al seguente codice 01.11.1.03 cap. 700003, del Bilancio di Previsione Esercizio 2023 in fase di approvazione, sul quale sussiste adeguata disponibilità;

Precisato che ai sensi dell'art. 32 co. 14 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa e l'art. 163 "del D.Lgs. n. 267/2000 "esercizio provvisorio";

Visto l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge 13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Visto l'art. 3 della L. 241/902 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 "Regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese" ;

Visto il D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (C.C.n. 19/2018);

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato



DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'incarico professionale di assistenza legale, nella procedura di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. 132/2014, all'avv. Luca Beretta con studio in Busto Arsizio (VA), via A. Zappellini n. 7;
3. di impegnare a favore dell'avv.to Luca Beretta (c.f. BRTLUCU68L09B300U - P.IVA 02301190126) con studio in Busto Arsizio (VA) - via A. Zappellini n. 7 la spesa discendente dal presente provvedimento che si quantifica in un compenso complessivo di € 5.391,45 (al lordo di spese generali, IVA e CPA 4%), con la precisazione che "laddove l'accordo non dovesse essere raggiunto saranno fatturate solamente le prime due fasi";
4. di imputare la spesa complessiva di € 5.391,45 al seguente codice 01.11.1.03 cap. 700003, del Bilancio di Previsione Esercizio 2023 in fase di approvazione;
5. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente: ZA039D62E2;
6. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs. n. 267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli elementi di cui all'art. 191 comma 2 d. lgs 267/00.

Ferno, 02/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Monica Pisoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

